

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2492)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 25 gennaio 1963 (V. Stampato n. 3512)

presentato dal Ministro delle Finanze

(TRABUCCHI)

di concerto col Ministro del Bilancio

(PELLA)

col Ministro del Tesoro

(TAVIANI)

e col Ministro dell'Industria e Commercio

(COLOMBO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 28 gennaio 1963*

**Riduzione dell'imposta di fabbricazione sul petrolio
destinato ad uso di riscaldamento domestico**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'aliquota d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista, per il petrolio destinato ad uso di riscaldamento domestico, dalla lettera *D*), punto 3), aggiunto con l'articolo 7 del decreto-legge 3 maggio 1957, n. 262, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1957, n. 464, alla tabella *B* allegata al decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954,

n. 2, e successive modificazioni, è ridotta da lire 1.000 a lire 500 per quintale.

Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, è sostituito dal seguente:

« È altresì fatto divieto di detenere, nell'ambito dei depositi liberi di prodotti petroliferi, oli minerali denaturati destinati a provvista di bordo dei natanti da pesca ovvero ad usi per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta di fabbricazione o dalla corrispondente sovrimposta di confine ».